

successivo, il 17 mi pare, limitiamo, per l'utenza e per tutte queste determinate forme di godimento temporaneo, tra i 15 ed, al massimo, i 29 anni di durata.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Il collega onorevole Giavazzi ha richiamato alla mia memoria quello che io avevo proposto e che la Camera non ha ancora votato perchè è stato rimandato.

Ora, io mi permetto di fargli notare che io fui ben preciso nelle clausole, perchè io chiedevo che fosse esonerato dall'espropriazione quel terreno già concesso dal proprietario direttamente ai coltivatori sotto queste condizioni: durata dell'affitto non inferiore ad anni 15, con diritto delle parti alla revisione periodica del canone — obbligo del miglioramento sui terreni con specificazione dei miglioramenti da introdurre e diritto da parte del conduttore al rimborso dei miglioramenti stessi — pattuizione di un equo canone, sia in danaro, sia mediante partecipazione ai prodotti, divieto di subaffitto, salvo il caso di impedimento fisico o giuridico del conduttore.

Mi pare di essere stato molto preciso.

Questi sono estremi che possono ben configurare un contratto sotto tutti gli aspetti.

Invece, la vostra facoltà, demandata per conto del ministro al prefetto, lo lascia arbitro di stabilire quello che vuole.

PRESIDENTE. Sarà opportuno tener presente anche l'articolo 15-bis che è stato proposto dall'onorevole Aldisio:

« L'utenza a miglioria e le altre forme di godimento temporaneo dichiarate obbligatorie ai termini della presente legge, non possono essere concesse che a favore di lavoratori agricoli singoli od associati in cooperative, e debbono in ogni caso rispondere alle condizioni seguenti:

a) obbligo della trasformazione o del miglioramento culturale dei terreni;

b) determinazione della estensione del terreno da concedersi, adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica o dell'associazione richiedente;

c) diritto al rimborso dei miglioramenti, salvo il caso di risoluzione della concessione per colpa del conduttore;

d) divieto di subconcessione, salvo il caso di sub-concessione a titolo gratuito a favore di eredi legittimi;

e) durata non inferiore agli anni quindici con diritto alle parti alla revisione periodica del canone ».

CAETANI. Ancora un emendamento! Io sospenderei la seduta tutte le volte che si presenta un emendamento!

PRESIDENTE. Onorevole Caetani, l'onorevole Aldisio aveva già presentato un articolo 15-bis, che si trova stampato a pagina 11; lo ha lievemente modificato con l'emendamento, di cui ora ho dato lettura. Non è un emendamento completamente nuovo, è la modifica di un emendamento che aveva già presentato da moltissimi giorni e che da moltissimi giorni trovasi stampato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Debbo rapidamente dare la risposta richiestami dall'onorevole Valentini. È vero, onorevole Valentini, che ella invece di fare due domande ha fatto un discorso...

VALENTINI ETTORE. Non ne avevo la pretesa!

DRAGO, *relatore*. Un discorso, del resto, che è stato accolto molto simpaticamente dalla Camera. Comunque, io ho l'obbligo della brevità, e lei mi deve aiutare nella brevità con un poco di attenzione. Lei ha l'aria di pigliare in giro elegantemente un po' tutti in nome del vecchio diritto, del diritto classico, e quindi bisogna con la prontezza, almeno, mostrare che noi abbiamo dei concetti sicuri.

La Commissione, infatti, ebbe dei concetti sicuri e si guardò bene dal commettere — in sede di articolo di definizione, in sede vale a dire di articolo due — dal commettere l'errore, che le solite transazioni, alle quali si viene nella assemblea legislativa, ci hanno costretto a commettere. È per me un errore. Comunque, può stare, perchè anche nelle forme subordinate di concessione deve intervenire, sia pure a titolo istruttorio, l'autorità: ministro o prefetto.

Ma la utenza a miglioria la prima volta fu proposta nella Assemblea nazionale dal compianto onorevole Antonio Rinaldi nel 1892.

L'onorevole Antonio Rinaldi aveva proposto, sotto il Ministero Rudini, se la memoria non mi inganna, la istituzione di comunità agraria, la istituzione vale a dire di grandi gestioni di terre pubbliche. Le comunità agrarie sarebbero state delle vere e proprie cooperative di Stato: cooperative obbligatorie, non cooperative fatte per iniziativa dei singoli organizzatori o dei singoli partiti politici, ma cooperative di lavoratori fatte